



COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 8 del Reg.	OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'INDENNITÀ DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 57 QUATER DEL DL 124/2019, CONVERTITO IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 157/2019
Data: 25-02-20	

L'anno **duemilaventi**, il giorno **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **10:10**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

DI GIUSEPPE LINO	SINDACO	P
DI GIULIANO NICOLA	VICESINDACO	P
CARDAMONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P

Presenti n. **3** -- Assenti n. **0**

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE dott. DI GESUALDO Sara. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, DI GIUSEPPE LINO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERI DI REGOLARITA' (Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso:

REGOLARITA' TECNICA: PARERE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Sacchetti
Fabrizio

Regolarita' contabile: PARERE: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: CARDAMONE GIUSEPPE

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

II SINDACO
F.to: **DI GIUSEPPE LINO**

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to: **DI GESUALDO Sara**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **...25-02-2020.....**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000)**
 per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione (art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000)

Rocca S. Maria, li **...25-02-2020.....**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: **DI GESUALDO Sara**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi. (**Albo n. 63**).

La stessa è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con nota **Prot. n. 646**

Rocca Santa Maria, li **26-02-2020**

IL FUNZ. INCARICATO
f.to: **Fabrizio SACCHETTI**

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA

**La presente copia è conforme all'originale depositato presso la Segreteria Comunale.
Si rilascia in carta semplice per solo uso amministrativo.**

Li _____

.....

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- Che così come risulta dagli atti anagrafici, il Comune di Rocca Santa Maria ha una popolazione residente inferiore a 500 abitanti e rientra nella fascia di popolazione da 0 - 1000 abitanti ai fini del calcolo dell'indennità del sindaco;
- Che "l'art.1 comma 135 della legge 7 aprile 2014, n.56 (C.D. Legge Del Rio) ha previsto che, per i Comuni fino a 3000 abitanti, il consiglio comunale è composto oltre che dal Sindaco, da n.10 (dieci) consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due;

PRESO ATTO che:

- l'art. 57 quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157(GU n.301 del 24-12-2019), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha modificato l'art.8 – bis del D.Lgs. n.267/2000 inserendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- che il comma 2 dell'art.57 quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 stabilisce che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 13, della legge 28/12/2015, n.208;
- che il comma 2 dell'art.57 quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 stabilisce che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 13, della legge 28/12/2015, n.208;

RILEVATO che si è in attesa di chiarimenti ministeriali circa la possibilità di estendere in via analogica tali aumenti anche ai componenti degli organi esecutivi ed ai consiglieri comunali, poiché la disposizione legislativa fa riferimento alla carica di Sindaco e Presidente della Provincia e che si ritiene opportuno al momento, limitarsi al solo aumento dell'indennità del solo Sindaco, in attesa di ulteriori chiarimenti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. (GU Serie Generale n.110 del 13-05-2000);

RICHIAMATO il disposto di cui all'art. 1, c. 54, legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede una riduzione del 10% sulle indennità di funzione previste dal citato DM 119/2000;

DATO ATTO pertanto che l'indennità di funzione per il Sindaco per la fascia demografica fino a 5000 abitanti, così come ridotto del 10% risulta attualmente quantificata in € 1.952,20 mensili;

RITENUTO che, secondo quanto previsto dal citato art. 57 quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, poter procedere alla rideterminazione in aumento delle indennità di funzione del Sindaco nella misura dell'85% dell'indennità spettante ai sindaci della fascia demografica con popolazione sino ai 5000 abitanti;

RILEVATO che l'indennità, così come rideterminata con il citato incremento, ammonterà ad € **1.659,37** mensili;

DATO ATTO che l'incremento è stato calcolato sulla base dell'indennità prevista, al netto della riduzione del 10%;

Ritenuto di procedere al ricalcolo dell'indennità;

Richiamato il Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267;

Visti i pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, favorevoli, espressi dal Responsabile del

servizio interessato;
Alla unanimità di voti espressi come per legge;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si intende integralmente richiamato anche per costituirne motivazione ai sensi di legge;

1) Di procedere al ricalcolo dell'indennità di funzione del sindaco dal 01/01/2020 alla luce dell'art. 57 quater del DL 124/2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 157/2019, intitolato "Indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia", nella misura di seguito indicata:

- l'indennità di funzione mensile da corrispondere al Sindaco, per dodici mensilità, è stabilita in
€ 1.659,37 lordi;

2) Di dare atto che a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. »

3) di dare altresì atto che la misura delle indennità stabilita con il presente atto resterà valida fino all'adozione di una nuova deliberazione di modifica e/o integrazione;

4) Di dare mandato all'ufficio personale per i provvedimenti di competenza;

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lsg. 18 agosto 2000, n. 267.